



**COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI  
ASSISTENTI SANITARI E  
VIGILATRICI D'INFANZIA  
DELLA PROVINCIA DI PISA**  
(Istituito ai sensi della Legge 29/10/1954 n.1049)



Pisa, giovedì 26 novembre 2015

Protocollo n.

**Al Commissario alla Programmazione di Area Vasta Nord Ovest**

Dott. Edoardo Michele Majno

**Al Commissario di Area Vasta Nord Ovest**

Dott.<sup>ssa</sup> Maria Teresa De Lauretis

**Al Vice Commissario delle Azienda USL dell' Area Vasta Nord Ovest**

**Azienda USL 1 Massa Carrara**

Dott. Maurizio Del Maso

**Azienda USL 2 Lucca**

Dott. Joseph Polimeni

**Azienda USL 5 Pisa**

Dott. Mauro Maccari

**Azienda USL 6 Livorno**

Dott. Eugenio Porfido

**Azienda USL 12 Viareggio**

Dott. Brunero Baldacchini

**Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria**

Dott. Carlo R. Tommasini

**Ai Responsabili del Personale delle Aziende USL 1, 2, 5, 6, 12 Area Vasta Nord Ovest e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria**

**Ai Coordinatori RSU Aziendali**

***Loro indirizzi mail***

**Oggetto:** legge 161/2014

Con il 25 novembre u.s. sono entrate in vigore le disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 della legge n. 161 del 30 ottobre 2014 la quale prevede l'abrogazione dell'articolo 17 comma 6 bis del D.lgs n. 66 del 8 aprile 2003 e dell'articolo 41 comma 13 del D.L. n. 112 del 25 Giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Tale normativa è stata posta in essere dal legislatore a seguito della procedura di infrazione 4185/2011 aperta dall'Unione Europea nei confronti dell'Italia.





**COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI  
ASSISTENTI SANITARI E  
VIGILATRICI D'INFANZIA  
DELLA PROVINCIA DI PISA**  
(Istituito ai sensi della Legge 29/10/1954 n.1049)



Le disposizioni abrogate dalla nuova normativa prevedevano la non applicabilità al personale del Servizio Sanitaria Nazionale delle disposizioni contenute all'interno del D.lgs n. 66/2003, ed in particolare dell'articolo 7 di questa il quale disponeva che *"ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutive ogni ventiquattro ore"*.

Nella specifico era l'articolo 17 comma 6 bis del D.lgs n. 66 del 5 aprile 2003 a sancire che *"Le disposizioni di cui all'articolo 7 (D.lgs n. 66/2003) non si applicano al personale del ruolo sanitaria nazionale..."*.

Con la nuova normativa, la quale travolge le suddette disposizioni disapplicative, si prevede dunque un riposo minimo per il professionista sanitario di undici ore consecutive così come originariamente previsto dal D.lgs 66/2003.

Il comma 2 della legge n. 161/2014 sancisce inoltre che *"per fare fronte alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le Regioni e le province autonome di Trento e Balzano garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente"*

La norma rimanda alle Regioni e alle province autonome di Trento e Balzano l'individuazione di *"appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti..."*.

Il comma 3 della legge 161/2014 stabilisce che spetterà ai contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto sanità, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, individuare le *"deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del SSN preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso..."*.

Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero ad oggi in vigore troveranno disapplicazione a decorrere dall'entrata in vigore della legge 161/2014.





**COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI  
ASSISTENTI SANITARI E  
VIGILATRICI D'INFANZIA  
DELLA PROVINCIA DI PISA**  
(Istituito ai sensi della Legge 29/10/1954 n.1049)



Per quanto sopra esposto con la presente lo scrivente Collegio è a chiedere di essere messo al corrente delle disposizioni organizzative che saranno assunte in applicazione della normativa in oggetto.

Cogliamo l'occasione, in via preliminare, di chiedere a Codeste Amministrazioni di valutare la risorsa umana come capitale primario dell'Azienda e disporre organizzazione secondo criteri che tengano in considerazione: il lavoro di genere, lo sviluppo intellettuale dei professionisti, la possibilità di esercitare capacità e competenze in contesti di lavoro con clima positivo. Assicurare inoltre il tempo per formazione ed audit di processo tesi a garantire sicurezza ai cittadini ed appartenenza dei professionisti.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti.



Il Presidente  
Emiliano Carlotti